



REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 297/94 artt. 192, 193, 198;
- D.P.R. 323/99 disposizioni per esami integrativi;
- O.M. 90/01, art. 24.

Art. 1 Definizione

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.

Art. 2 Presentazione della domanda e sessione d'esame

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale gli esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di provenienza. Detta sessione deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 30 Giugno di ogni anno scolastico. Gli esami integrativi si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. Il calendario delle prove d'esame è stabilito dal Dirigente Scolastico ogni anno ed è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Art. 3 Modalità d'esame

Gli esami integrativi verteranno su prove scritte e orali secondo le modalità indicate dalle programmazioni disciplinari di materia, disponibili sul sito web dell'Istituto. La commissione esaminatrice, ex art. 4, provvede alla convalida delle programmazioni presentate dai candidati. Tale convalida è condizione indispensabile per l'ammissione all'esame.

Art. 4 Commissione d'esame

La commissione per gli esami commissione per gli esami integrativi è nominata dal Dirigente Scolastico entro la fine del mese di agosto ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma d'esame. Il numero dei componenti delle sottocommissioni non

può mai essere inferiore a tre, compreso il Presidente, che è il Dirigente o un docente da lui delegato. Il Dirigente provvede alla sostituzione dei commissari assenti.
La commissione cura la redazione dei verbali e partecipa agli scrutini finali.

Art. 5 Esito

1. L'esame integrativo si supera se lo studente raggiunge almeno la sufficienza in tutte le discipline che sono oggetto di verifica. Per gli studenti con sospensione del giudizio nella scuola di provenienza, il superamento degli esami integrativi e il passaggio presso il nostro istituto, nella classe per cui si sono sostenute le prove integrative, avviene solo se si sono superati gli esami di sospensione del giudizio. E' questa la condizione per essere ammessi alla classe successiva. In caso di mancata ammissione alla classe successiva nella scuola di provenienza, sulla base dell'esito degli esami integrativi e considerata la capienza delle classi, l'alunno potrà essere iscritto alla classe inferiore.
2. Gli alunni interni con giudizio sospeso potranno richiedere il Nulla Osta per passaggio ad altra scuola solo dopo lo scrutinio definitivo.
3. L'esito dell'esame sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto entro cinque giorni dallo scrutinio.